



Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione

Prot. n. 00095/19

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 4/2019 , presentato, in data 15 gennaio 2019, dalla ASD Tortoli 1953, in persona del Presidente Giovanni Cualbu, contro il sig. Marco Puntoriere per l'impugnazione della decisione assunta dal Tribunale Federale FIGC - Sez. Vertenze Economiche - con dispositivo di cui al C.U. n. 5/TFN (2018/2019) e motivazioni pubblicate nel C.U. n. 9/TFN del 17 dicembre 2018, che, nel respingere l'appello della ASD Tortoli, ha confermato la decisione della Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti (LND-FIGC) del 26 giugno 2018, con la quale la suddetta Società è stata condannata al pagamento, in favore del calciatore Marco Puntoriere, dell'importo di € 3.500,00, a saldo della somma allo stesso dovuta in forza dell'accordo economico *inter partes* per la stagione sportiva 2016/2017.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, rinvia al Tribunale Federale FIGC - Sez. Vertenze Economiche, per il seguito di competenza.

Spese rimesse al Giudice del rinvio.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 11 febbraio 2019.

IL PRESIDENTE
F.to Dante D'Alessio

IL RELATORE
F.to Stefano Bastianon

Depositato in Roma, in data 11 febbraio 2019.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face